

In Gazzetta i decreti “Proroghe” e “Energia”

Pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2023 i Decreti Legge “Proroghe” e “Energia” con la sanatoria speciale per gli scontrini.

[Link al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131](#), recante: «*Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio*». Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023 – In vigore dal 30/09/2023

Ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi

*L'articolo 4 del D.L. “Energia”, rubricato: **(Violazione degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi)** consente ai contribuenti che dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazioni dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche qualora le stesse siano state già oggetto di constatazione non oltre la data del 31 ottobre 2023.*

*La regolarizzazione è consentita a condizione che il contribuente non abbia ricevuto la notifica dell'atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga **entro il***

15 dicembre 2023.

Precisato, infine, che ove la regolarizzazione abbia ad oggetto le violazioni relative agli obblighi di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale ovvero quelle relative all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, **di queste ultime non si tiene conto ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997.**

[Link al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132](#), recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023 – In vigore dal 30/09/2023

“Regolarizzazione” quadro RS (righe da 375 a 381) del modello Redditi 2022 forfetari entro il 30 novembre 2024

Con la pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 132/2023 prorogato il termine entro il quale i **contribuenti in regime forfetario** potranno “regolarizzare” il **RS (righe da 375 a 381)** del modello Redditi 2022. In particolare, l'articolo 6 del D.L. “Proroghe”, dispone che gli [obblighi informativi obbligatori](#) richiesti, ai sensi dell'[articolo 1 comma 73 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), ai contribuenti in regime forfetario, che hanno compilato la sezione II del quadro LM relativo al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti **entro il 30 novembre 2024**.

Al riguardo, si rappresenta che le [comunicazioni/lettere](#)

di compliance inviate ai destinatari sono comunicazioni “bonarie” finalizzate ad avvisare il contribuente della presenza di possibili irregolarità per consentirgli, eventualmente, di avvalersi del ravvedimento operoso. Pertanto, tali comunicazioni non costituiscono atti di contestazione né di irrogazione di sanzioni. Inoltre, si rappresenta che, per il periodo d'imposta 2021, non risultano atti di contestazione notificati dall'Amministrazione finanziaria, quanto meno in un numero significativo, per i quali esiste un collegamento diretto tra la generica sanzione unitaria e la specifica fattispecie prevista dalla disposizione.

Art. 4.

Assegnazione agevolata ai soci

I. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 100, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;

b) al comma 105, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».